



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X

NOTA

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Come è noto, in questi ultimi tempi sono state presentate numerose iniziative legislative volte alla modifica della legge n. 157/92 che disciplina l'attività venatoria.

Per acquisire un quadro completo del settore ed evidenziare le problematiche più urgenti, gli Organi Parlamentari si sono attivati invitando a specifiche audizioni Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituti ed Associazioni competenti per conoscere la loro esperienza attuativa della legge n. 157/92, in vista, appunto, di una modifica della stessa legge.

In tale contesto, è emersa l'esigenza, trascorsi ormai quasi venti anni dall'entrata in vigore della predetta legge, di conoscerne lo stato di applicazione, in quanto le precedenti relazioni, di cui all'art. 35 della legge n. 157/92, elaborate da questa Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni, risalgono rispettivamente al 1997 e al 2004.

Onde effettuare un aggiornamento del quadro applicativo in questione, si è avviata, pertanto, una nuova indagine, per la quale le Regioni e Province Autonome sono state invitate a relazionare. Si è fornita una traccia degli elementi su cui relazionare, riguardanti, in particolare, il quadro normativo regionale aggiornato; l'applicazione della normativa sull'istituzione delle ZPS e ZSC; la programmazione faunistica; gli interventi di miglioramento ambientale; i calendari venatori; i tesserini venatori; i piani di controllo e le deroghe; gli indennizzi per danni causati da fauna selvatica.

Le Regioni che hanno risposto sono quasi la totalità, salvo la Regione Abruzzo, per ovvi motivi e la Calabria. Pochi giorni fa, è pervenuta anche la relazione della Valle D'Aosta i cui dati andranno ad integrare quelli già presenti nella relazione. Nel frattempo, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 157/92, si è avviata anche l'intesa con il Ministero dell'ambiente, cui seguirà il parere della Conferenza per i rapporti Stato-Regioni e infine, la presentazione del provvedimento in Parlamento.

I dati emersi dimostrano che la legge nazionale è uno strumento ancora molto vivace e per certi aspetti, ancora da attuare e migliorare.

In particolare, anche sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti delle stesse Amministrazioni regionali, si è riconfermato lo strumento della programmazione faunistica come assolutamente valido per la gestione venatoria del territorio.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Altro dato interessante è quello fornito dal sostegno assicurato dai POR e PSR per la salvaguardia della biodiversità e per l'attuazione dei Piani di gestione adottati in relazione all'istituzione delle ZPS e ZSC: ciò a dimostrazione del legame inscindibile che esiste tra il settore dello sviluppo rurale e quello faunistico venatorio, legame tanto più vincolante ora che le infrazioni comunitarie nel settore in esame, a seguito delle riforme varate in sede comunitaria, possono tradursi in penalizzazioni finanziarie a carico degli operatori agricoli.

Tra le tematiche oggetto di segnalazione risalta la proposta di migliorare il funzionamento degli ATC, che, per la pleoricità di composizione, risultano, a volte, bloccati nell'attuazione dei diversi e importanti compiti che la legge nazionale assegna loro. La regione Campania ha proposto, ad es., una riduzione a un numero massimo di otto dei componenti gli organi di gestione degli ATC, abbattendo in maniera proporzionale le percentuali di rappresentanza fissate dalla legge n. 157/92.

Ma la tematica sicuramente più delicata e sentita a livello di amministrazioni locali riguarda gli indennizzi per danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Dall'esame delle relazioni pervenute, si evince che negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale di richieste di risarcimento, non soddisfatte per la mancanza delle necessarie risorse. Tuttavia, l'esperienza della regione Toscana, ove la maggiore causa di danneggiamenti è rappresentata dagli ungulati selvatici, in particolare dal cinghiale, dimostra che per arginare tale problematica occorre l'impegno delle amministrazioni locali nella **prevenzione del danno**, non solo, quindi, nella rifusione dello stesso, con l'indispensabile ausilio tecnico-scientifico dell'ISPRA, che, peraltro, ha già fornito indicazioni molto precise al riguardo.

Infine, dalle Regioni che hanno relazionato è stata reiterata la richiesta di inserimento dello storno tra le specie cacciabili; parimenti, è emersa la richiesta urgente di dare piena applicazione alle disposizioni contenute nella legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 66, comma 14, e quindi, trasferire alle Regioni una somma pari al 50% dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile ad uso caccia. La disposizione, la cui attuazione è posta a carico del Ministro dell'economia e finanze, che provvede al riparto d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni, ha lo scopo di favorire "la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni....". Nulla impedisce che le risorse provenienti dal trasferimento previsto dalla norma predetta possano essere utilizzate anche per il risarcimento dei danni sofferti dalle imprese agricole.